

Codice A1801A

D.D. 6 luglio 2018, n. 2002

**Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita nel Comune di Torre Pellice (TO), richiedenti Sigg.ri LAUSAROT Aldo e VIGNA Anita.**

Premesso che

- con nota prot. n. 2018/1092/DR-ST-TO1 del 01/02/2018 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata in data 21/02/2017, dai Sigg.ri Aldo LAUSAROT e Anita VIGNA per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico, per 98 mq ex-alveo del Rio Bione e 7 mq ex-alveo Rio Molera sita nel Comune di Torre Pellice (TO) ;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 27710/2018/A18013A del 12/06/2018 il Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *“... segnalando che l'assetto geometrico dei corsi d'acqua nei tratti osservati risulta definito dalle opere di difesa spondale, che si riscontrano con buona continuità sia in destra che in sinistra -per quanto caratterizzate da età e fattura differenti- e alle quali si associano alcuni salti di fondo (manufatti trasversali), si avanzano le seguenti riflessioni: 1. dal punto di vista idraulico, nel contesto territoriale in discorso che è sostanzialmente vincolato dall'urbanizzazione, non si ravvisano ragioni per le quali occorrerebbe modificare l'attuale conformazione degli alvei -ad esempio mediante l'arretramento della scogliera sul Bione- allo scopo di recuperare lo spazio ex-alveo ora retrostante la difesa esistente; infatti tale operazione non solo non produrrebbe alcun vantaggio in termini di incremento della sezione d'alveo (trattasi di porzione minimale e di lunghezza limitata) -oltre a contrapporsi al provvedimento autorizzativo n° 2731 del 05/07/1994-, ma potrebbe avere, per contro, effetti negativi sul corretto deflusso delle acque, tenuto conto che il Bione è un riale passibile di dissesto idraulico lineare e non sono escludibili battute di sponda in corrispondenza della ripresa verso valle del filo ripariale non arretrato; 2. dal punto di vista*

*geostatico e geomorfologico, i terreni ex-alveo risultano sottratti ai corsi d'acqua in forza di opere antierosive di significative dimensioni, valutate favorevolmente dall'Autorità idraulica di cui al provvedimento sopraddetto che ne impediscono una evoluzione naturale; da ciò, qualsiasi futura variazione dell'assetto geostatico e geomorfologico da associare ad uno stato di conservazione non ottimale dei manufatti di proprietà dei sigg.ri Lausarot Aldo e Vigne Anita, ai quali spetta l'onere del mantenimento in piena efficienza secondo diritto. Per quanto suesposto, nei limiti di competenza di questo Settore esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 5 della Legge n° 37/1994 alla sdemanializzazione di 98mq ex-alveo del Rio Bione e di 7mq ex-alveo del Rio Molera, in Comune di Torre Pellice (TO), tutto come rappresentato nei documenti allegati all'istanza. ...”*

- in relazione alle aree per le quali è stato espresso parere idraulico favorevole, il Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico;

#### IL DIRIGENTE

viste le D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

preso atto del parere citato in premessa;

#### *determina*

- di esprimere parere favorevole alla vendita dell'area demaniale censita al catasto terreni del Comune di Torre Pellice (TO) per 98 mq ex-alveo del Rio Bione e per 7 mq ex-alveo Rio Molera;
- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Maria GAMBINO)

L'ESTENSORE  
(Mauro CARBONERIS)